

N. 626 Sentenza

Fasc. n. 1363/2015

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI PESCARA

Il Giudice del Lavoro - Dott. CARMINE MAFFEI

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento CIVILE riservato all'udienza del 3.7.2015

P R O M O S S O

DA

ZEMMIT ESMA

con domicilio eletto in Pescara presso lo studio dell'Avv.to C. Panebianco, Via Alento, n. 127, dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura a margine del ricorso

C O N T R O

INPS

elettivamente domiciliato presso l'Ufficio di Avvocatura della locale sede di Pescara, rappresentato e difeso dagli Avv.ti R. Del Sordo e G. R. Del Signore in forza di procura generale alle liti;

COMUNE DI PESCARA

elettivamente domiciliato presso l'Ufficio di Avvocatura della sede di Pescara, rappresentato e difeso dall'Avv.to L. Petaccia con procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso.

OGGETTO: ASSEGNO ex art. 74 D. Lgs. n. 151/2001.

CONCLUSIONI: I procuratori delle parti concludono come da verbale del 3.7.2015.



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 30.4.2015 Zemmit Esma, cittadina algerina regolarmente soggiornante in Italia in forza di formale permesso e residente nel Comune di Pescara, esponeva di avere in data 2 aprile 2015 inoltrato al predetto comune di residenza domanda intesa ad ottenere l'attribuzione dell'indennità di maternità ai sensi dell'art. 74 D. Lgs. n. 151/2001; istanza azionata allegando il proprio nucleo familiare, composto (unitamente a Fatima Nihal Slaoui) dalla (sopravvenuta) figlia minore Serina Aicha Slaoui.

Esponeva altresì che con provvedimento del 10 aprile 2015 l'ente territoriale, tenuto alla concessione della provvidenza assistenziale, con onere di erogazione a carico dell'INPS, le aveva inviato comunicazione di direzione della domanda sul rilievo che ella non era risultata in possesso di carta di soggiorno.

Premesso di essere titolare di permesso di soggiorno e, dunque, legalmente soggiornante in Italia, in quanto coniugata con tale Slaoui Ahmed Hemza (quest'ultimo soggiornante di lungo periodo), la ricorrente prospettava la illegittimità del predetto provvedimento di diniego, sotto il profilo della violazione, ad esso ascrivibile, del principio di parità di trattamento e di non discriminazione in materia di prestazioni sociali, sancito dalla normativa europea; principio in relazione al quale, nell'ambito di siffatte tipologie di sostegno sociale, ai cittadini provenienti da paesi terzi non membri dell'Unione Europea, titolari di permesso per lungo soggiorno, deve essere riconosciuto il medesimo trattamento accordato a quelli di nazionalità italiana e comunitaria.

Tanto premesso e dedotto, chiedeva che l'adito Tribunale volesse condannare il Comune di Pescara, in qualità di titolare dei poteri concessori del beneficio, e la direzione provinciale INPS di Pescara, titolare dei poteri di erogazione delle prestazioni di legge, alla corresponsione della rivendicata indennità, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo. Il tutto con vittoria di spese e competenze processuali.



Costituitisi in giudizio, gli enti convenuti resistevano alla domanda contestandone l'ammissibilità e la fondatezza ed insistendo per la reiezione della stessa.

Così radicatosi il contraddittorio, all'odierna udienza aveva luogo la discussione ed all'esito la controversia era decisa come da separato dispositivo.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda azionata nel presente giudizio attinge favorevole fondamento giuridico dall'assetto normativo apprestato dalla Direttiva del Consiglio europeo n. 109/2003 e dal D. Lgs. n. 3/2007: quanto alla prima, per avere, all'art. 11, comma 1, lett. d), introdotto la regola secondo la quale *“il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda: (...), d) le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legge nazionale”*; quanto al secondo, per avere esso, nel recepire la predetta Direttiva ed integrare il D. Lgs. n. 286/98 (T. U. sull'immigrazione), stabilito, all'art. 9, comma 12, lett. c), che lo straniero titolare di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo può *“usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico....., salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale”*.

Dal così delineato assetto normativo, dunque, è dato derivare la introduzione del principio di parità di trattamento e di non discriminazione tra il cittadino nazionale ed il soggiornante di lungo periodo.

Alla deroga di quest'ultimo principio, nei confronti del cittadino extracomunitario soggiornante di lungo periodo (e, conseguentemente, dei familiari – anch'essi legalmente soggiornanti - facenti parte del suo nucleo familiare) non sembra possa fondatamente soccorrere la riserva esplicitata nel richiamato art. 9, comma 12, lett. c) del D. Lgs. n. 286/98; e ciò sul duplice rilievo dell'intervenuto



recepimento di esso nel D. Lgs. n. 3/2007 e della non rinvenibilità della deroga in nessuna disposizione legislativa nazionale.

Peraltro, l'interpretazione così orientata appare coerente con i numerosi recenti interventi della Corte Costituzionale (n. 306/2008; n. 11/2009; n. 187/2010; n. 329/2011), in forza dei quali si è inteso rimuovere (con la declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni legislative all'occorrenza scrutinate) il limite di accesso alle prestazioni di assistenza previdenziale e sociale (in quanto ritenuto discriminatorio) derivante dalla mancanza di titolarità di carta di soggiorno, in capo allo straniero extracomunitario, dovuta a motivi reddituali.

Da ultimo è doveroso rimarcare che questo Tribunale si è già pronunciato negli stessi termini nell'ambito di analogo processo celebratosi tra le medesime parti, in quella sede facendosi riferimento alla minore Fatima Nihal Slaoui.

E dunque, nei limiti così precisati e nella positiva ricognizione della sussistenza, nella specie, dei requisiti di accesso alla invocata prestazione, il ricorso va accolto, con le conseguenze meglio precisate in dispositivo.

Le competenze professionali del giudizio, pure liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P. Q. M.

Così provvede:

Dichiara la ricorrente avente diritto all'indennità di maternità ai sensi dell'art. 74 del D. Lgs. n. 151/2001 e per l'effetto condanna gli enti convenuti, per quanto di rispettiva competenza, alla erogazione della corrispondente prestazione assistenziale, oltre agli interessi legali nella misura e con la decorrenza di legge.

Condanna i convenuti in solido alla rifusione delle competenze professionali del giudizio in favore della ricorrente, che liquida in complessivi € 2.200,00, oltre rimborso spese forfettario ex art. 2 D.M. n. 55/2014 (nella misura del 15% del compenso professionale così determinato), IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv.to C. Panebianco, antistatario.



Così deciso in Pescara in data 9.6.2015.

IL GIUDICE  
(Dr. Carmine MAFFEI)

